

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE AZIENDALE
PER RICHIESTA DI PROROGA CIG IN DEROGA PER IL 2013**

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

vista l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive;

visto l'accordo quadro del 21/12/2012 tra Regione Lazio e Parti sociali in ordine alla concessione di trattamenti di cig in deroga per il 2013 (*in particolare il punto 4 riferito alle modalità di proroga dei trattamenti*);

visto l'Addendum all'Accordo quadro sugli Ammortizzatori in deroga del 21 dicembre 2012 sottoscritto tra Regione Lazio e Parti sociali in data 30 aprile 2013;

visto il D.L n. 54 del 21 maggio 2013 relativo al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga;

vista la determinazione dirigenziale n. B02711 del 28 giugno 2013 di proroga al 5 luglio dei termini di scadenza stabiliti dai richiamati accordi quadro e dall'Addendum;

visto l'accordo quadro del 04/7/2013 tra Regione Lazio e Parti sociali in ordine alla concessione di trattamenti di cig in deroga per il 2013 (*in particolare il punto 5b) riferito alle modalità di proroga dei trattamenti*);


Il giorno **30/07/2013** presso **la Filctem Cgil di Viterbo** al fine di esaminare la richiesta di proroga del provvedimento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per i dipendenti della società **GRUPPO TERRE BIANCHE SRL** a unità produttiva di: **Civita Castellana (VT)**, sono convenuti i signori:

Daniilo Cirioni in rappresentanza dell'azienda

Gianni Zanini in rappresentanza della Filctem Cgil di Viterbo

PREMESSO

- Che nel corso del corrente anno, in data **24/01/2013**, presso *la sede della Filctem Cgil di Viterbo* le parti oggi convenute hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta alla Regione Lazio del trattamento di CIG in deroga, per il periodo 01.01.2013 al 30.04.2013 in favore dei lavoratori operanti presso la società **GRUPPO TERRE BIANCHE SRL** unità produttiva/e di **Civita Castellana (VT)**
- Che nel corso del corrente anno, in data **27/05/2013**, presso la sede della Filctem Cgil di Viterbo le parti oggi convenute hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta alla Regione Lazio del trattamento di CIG in deroga, per il periodo 01.05.2013 al 30.06.2013 in favore dei lavoratori operanti presso la società **GRUPPO TERRE BIANCHE SRL**, unità produttiva/e di **Civita Castellana (VT)**
- Che la società, con un organico di **8 dipendenti a tempo indeterminato**, applica il CCNL **Ceramica Artigiana**
- **Che la società, per tutto il periodo per il quale viene richiesta la cig in deroga, non rientra nel campo di applicazione della Cassa integrazione**



straordinaria, così come ridefinito dalla L. 92/2012, né può far ricorso alla CIGO ed ai contratti di solidarietà

- Che il monte ore effettivamente utilizzato dalla società nel corso del corrente anno ammonta a **4396** ore di cig in deroga
- Che in data 30/4/2013 è stato sottoscritto in sede Regionale, tra la stessa Regione Lazio e le Parti Sociali, un Addendum all'Accordo Quadro del 22/12/2012, in cui si disciplinano le modalità ed i requisiti per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga nel territorio regionale, ai sensi della normativa sopra indicata, in cui si prevede la possibilità di prorogare fino a tutto il 30/06/2013, i trattamenti di CIG scadenti prima di tale data;
- Che la società, considerato il protrarsi dello stato di crisi aziendale (*drastico calo delle commesse dovute alla crisi generale del settore*) ritiene necessario richiedere la proroga dell'intervento di cassa integrazione in deroga;
- Che l'Addendum del 30/4/2013 prevede un modello standard di accordo per la concessione della proroga della CIG in deroga fino a tutto il 30/6/2013;
- in data odierna, pertanto - le parti si sono incontrate, in sede aziendale, per esperire l'esame congiunto e per concordare la proroga dell'intervento di cig in deroga, ai sensi della normativa citata, a favore dei lavoratori della società in oggetto;
- dopo ampia ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto pertanto quanto segue.

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.
- 2 Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupazionale della società **GRUPPO TERRE BIANCHE SRL** prendono atto del permanere di una situazione di crisi che ha portato al precedente utilizzo della cig in deroga e concordano nel richiederne la proroga per il periodo dal **01/07/2013 al 30/09/2013**, per un numero massimo di **8** lavoratori(*e comunque non superiori, in riferimento al monte ore medio mensile, a quanto effettivamente utilizzato nei precedenti periodi dell'anno 2013*) già previsto nell'accordo di cig in deroga in scadenza il 30/06/2013), addetti alla/e unità produttiva/e di **Civita Castellana (VT)**, secondo le modalità di seguito indicate
- 3 **La richiesta di proroga è relativa a complessive 2198** ore di cig nel periodo di cui al precedente punto 2), per un numero di ore settimanali non superiori alle 40 ed interesserà un numero massimo di **n. 8 lavoratori. In riferimento alle modalità di sospensione la Cassa verrà gestita secondo le seguenti modalità: mediante sospensione a zero ore degli interessati**
- 4 Le parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIG in deroga ed aver riconosciuto che gli stessi sono improntati ad esigenze tecnico/organizzative rese ancora più critiche in relazione alla specificità delle competenze distintive della società, stante la necessità dell'azienda di salvaguardare la propria efficienza e tenuto conto della composizione professionale occupazionale e della loro fungibilità, ritengono non possibile l'utilizzo del meccanismo di rotazione.
- 5 La società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIG in deroga.
- 6 Durante l'intervento della Cig, le parti, al fine di individuare possibili soluzioni volte a ridurre ulteriormente il monte ore di Cig utilizzabile, concordano che potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
 - ✓ l'azienda favorirà la ricerca di alternative occupazionali per i lavoratori sospesi mediante opportunità di ricollocazione interne/esterna all'azienda stessa;



- ✓ Mobilità, per coloro che non si oppongono alla collocazione in mobilità stessa e/o che abbiano maturato ovvero maturino, nel periodo di iscrizione alle liste di mobilità, i requisiti per l'accesso alla pensione
- ✓ le Parti si adopereranno, anche attraverso le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, per individuare le possibilità occupazionali presenti sul territorio e per favorire, per quanto possibile, il reperimento di nuove opportunità professionali per il personale eventualmente interessato;
- ✓ al fine di consentire anche durante il periodo di CIG, l'ulteriore acquisizione di competenze tecnico/professionali utili ai lavoratori della società ad una loro migliore ricollocazione interna/esterna, le parti si impegnano a richiedere alla Regione Lazio la possibilità di verificare l'utilizzo delle risorse previste dalla vigente legislazione regionale/nazionale/comunitaria per l'attivazione di specifici interventi di formazione professionale, ovvero si impegnano a verificare la possibilità di utilizzo delle risorse previste dai relativi Fondi Interprofessionali;

Entro giorni 20 dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza, la domanda di CIG (**una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l'intero periodo indicato al punto 2)**, corredata dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi, con annessa dichiarazione di acquisizione della disponibilità immediata degli stessi all'utilizzo delle politiche attive del lavoro, sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it) che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione. L'accesso al servizio on line "SIL - Gestione CIGS e Mobilità in deroga" è consentito ai possessori dell'account già utilizzato per l'accesso a SOUL, Comunicazioni Obbligatorie e servizi per l'impiego, ovvero ottenibile previo accreditamento presso i SIL provinciali a mezzo di firma digitale, disponibile al seguente link:<http://www.regione.lazio.it/sil/provacc/> Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito è possibile visionare la scheda informativa presente nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga" sul sito Portalavoro, accessibile al seguente link:
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=CIGS-e-Mobilit-agrave--in-deroga_112

- 7 Al fine di individuare interventi di politica attiva del lavoro, la società e le OO.SS. si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIG in deroga l'obbligo di recarsi presso il competente Centro per l'Impiego, **entro giorni 5 dalla sospensione (se la sospensione avviene successivamente alla istanza on line) - ovvero entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line (nel caso in cui la domanda sia stata inviata dopo l'inizio della sospensione).**
- 8 La società si impegna ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello similare, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre, così come previsto negli Accordi Quadri sopra citati, **si impegna a comunicare alla Regione i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2013**, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale comunicazione darà luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa. Tale comunicazione sarà effettuata utilizzando lo stesso applicativo on line già usato per inoltrare l'istanza on line.
- 9 La società, così come previsto negli Accordi Quadro sopra citati, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, si impegna a **comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro le ore 24 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig.**





- 10 La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberanti, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.
- 11 La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse previste e destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso.
- 12 Le parti si incontreranno in sede aziendale, su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento del piano di gestione, delle possibilità di ricollocazione e degli strumenti previsti dall'accordo stesso;
- 13 Le parti individuano come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

| Nome | Cognome | Tel. | E-mail |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>Danilo</i> | <i>Cirioni</i> | <i>0761/542133</i> | <i><u>gtbamm@gmail.com</u></i> |
| | | | |

14. La Società inoltre si impegna a trasmettere in formato pdf copia del presente accordo alla Regione Lazio – Direzione Lavoro – Area DB/24/02 attraverso il seguente indirizzo e-mail: accordicigs@regione.lazio.it.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti, in osservanza ed in base a quanto previsto negli Accordi Quadro Regione Lazio – Parti Sociali sopra citati, si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta della proroga della CIGS in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto



GRUPPO TERRE BIANCHE SRL
 S.S. FLAMINIA Km. 57,800
 01033 CIVITAVECCHIA (VT)
 P. IVA 01841670563
 TEL. 0039-0761542133
 FAX 0039-0761540871